Policlinico Militare di Roma
Policlinico-militare@postacert.difesa.it
.....@yahoo.it

OGGETTO: Richiesta di parere sull'obbligo di pagamento del costo di riproduzione di copie di documenti rilasciati da Amministrazione statale, richiesti ex art. 25 L. 241/90.

Il Policlinico Militare di Roma rappresenta di avere ricevuto n. 2 richieste di rilascio di copie fotostatiche di documentazione sanitaria (le cartelle cliniche dei Sigg. ..... e .....) da parte di uno studio legale, che ha rappresentato, ai sensi della L.241/90, l'interesse concreto ed attuale nell'ambito dei ricorsi giudiziali dei suoi assistiti e o degli eredi in controversie in materia pensionistica.

L'Amministrazione ha chiesto, pertanto, il versamento del corrispettivo onere ristorativo dei diritti di riproduzione correlato al numero di pagine rilasciate ed inviate a mezzo R.A. rispettivamente di euro 7.50 (sette/50) per le due cartelle del Signor ..... e di euro 2.50 (due/50) per la cartella del signor .....). Ad ambedue le richieste lo Studio Legale opponeva rifiuto al versamento dell'onere richiesto, adducendo che la normativa dell'art. 12 tab. b d.P.R. 642/72 sull'imposta di bollo prevede l'esenzione di imposte per "controversie in materia di pensioni dirette" e che, altresì, l'art. 10 legge 533/78 contempla tra gli atti esenti da qualsiasi "spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura" gli atti inerenti "controversie individuali di lavoro" (all. E e all. F).

Per il primo caso, relativo al Signor ....., il Policlinico inviava, comunque, la documentazione richiesta a favore della patrocinata vedova .....- anticipando il credito del corrispettivo richiesto per il ristoro delle spese di riproduzione - avvertendo contestualmente il predetto studio legale che sarebbe stata attivata una richiesta di parere a codesta Commissione per un eventuale successivo recupero della somma dovuta.

Per il secondo caso, relativo al Sig. ....., al rifiuto opposto dallo Studio Legale ..... al versamento delle spese di riproduzione della documentazione sanitaria richiesta, l'Amministrazione confermando le indicazioni di cui alle precedenti comunicazioni e rinviando a quanto chiarito dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella seduta del 14/09/2010, non inviava copia della cartella clinica comunque estratta.

Tanto premesso, il Direttore del Policlinico Militare di Roma chiede a codesta Commissione di esprimere chiarimenti e linee applicative in merito ai seguenti quesiti:

- se risulta legittimo l'obbligo e la conseguente richiesta del Policlinico Militare di corresponsione del rimborso delle spese di riproduzione di documenti rilasciati su richiesta di accesso ex art. 25 legge 241/90 e successive integrazioni, ex d.P.R. 184/2006, ex circolari applicative e regolamenti interni, nei casi della normativa riferita dallo Studio Legale ..... in materia di pensioni e contenzioso lavoristico (l.533/78 e d.P.R. 642/72);
- se i costi di spedizione della documentazione al domicilio del richiedente siano a carico del richiedente stesso e dell'Amministrazione (rectius o dell'Amministrazione).

Si evidenzia che la legge n. 241/90 – norma di rango primario rispetto alle disposizioni regolamentari - nel riconoscere a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ha indicato sinteticamente i concreti modi per l'esame e l'estrazione di copia della documentazione, stabilendo che il rilascio di copia dei documenti è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura ove espressamente previsti.

In conformità a tale previsione legislativa, il d.p.r. 12 aprile 2006, n.184, all'art.7 c.6, stabilisce che "..in ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'art. 25 della legge, secondo le modalità determinate dalle singole Amministrazioni. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate".

Conseguentemente, a ciascuna Amministrazione è stato demandato, in attuazione degli artt. 5 e 6 del d.P.R. n. 352/92 di fissare l'importo dovuto per i relativi costi di riproduzione per ciascuna copia degli atti richiesti con criteri di uniformità e di praticità.

Peraltro, la lettera e la ratio delle disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi contenute nelle leggi 241/90 e 142/90 escludono che sia dovuta l'imposta di bollo tanto sulla richiesta di accesso quanto sulla copia informe eventualmente rilasciata, ferma restando, invece, l'assoggettabilità a bollo, ove prevista "ex lege", della copia autenticata, eventualmente richiesta.

Tanto premesso, per quanto riguarda l'assoggettabilità a bollo nel caso specifico, nell'ipotesi di rilascio a richiesta di copie conformi, trova applicazione la Tabella – Allegato B - di cui al d.P.R. n. 642/72 (così come modificata dal d.P.R. n. 955/'82 e s.m.i.) che all'art. 12 individua tra gli atti, documenti e registri amministrativi esenti in modo assoluto dall'imposta stessa gli atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali – amministrativi relativi a controversie in materia di pensioni dirette o di reversibilità.

Pertanto, le suesposte disposizioni normative di rango primario prevalgono su eventuali, difformi disposizioni regolamentari.

Si soggiunge, peraltro, che i costi di spedizione della documentazione a domicilio, in esito a specifica istanza, sono a carico del richiedente.

Servizi Ambientali SpA
Via Viglieri, 7
17052 BORGHETTO S. SPIRITO (SV)
FAX: 0182/950149

OGGETTO: Richiesta di parere in merito ad una richiesta di accesso ad un atto di Servizi Ambientali S.p.A. (società interamente pubblica).

La Società (interamente pubblica) S.p.A.., rappresenta di avere ricevuto in data 2 ottobre 2012 una richiesta da parte dell'lng. ..... - di cui si allega copia - finalizzata ad ottenere copia della delibera del consiglio di amministrazione avente ad oggetto non l'attribuzione di un incarico, bensì la possibilità di procedere a detta attribuzione nei di lui confronti. Al riguardo sostiene che detta delibera non aveva e non ha alcuna relazione, nemmeno indiretta, con le funzioni pubbliche della società e che non è sorto in capo al richiedente alcun diritto, non avendo il consiglio preso alcuna decisione in merito al conferimento dell'incarico ed avendo successivamente formalizzato la contraria intenzione di non procedere ad alcun conferimento.

Sostiene, poi, che la richiesta di accesso sembra finalizzata unicamente ad esercitare pressioni sull'organo amministrativo e che la delibera contiene considerazioni espresse dai consiglieri di amministrazione del tutto inconferenti rispetto all'oggetto dell'istanza.

Tanto premesso, la predetta S.p.A. chiede alla Commissione se, contrariamente all'orientamento giurisprudenziale – a suo dire prevalente - debba ritenersi fondata l'istanza del richiedente e, in questo caso, se l'eventuale copia del documento possa essere rilasciata rendendo visibile solo la parte strettamente legata all'espressione non deliberativa relativa all'ipotesi di conferimento dell'incarico.

La Commissione reputa che sussista la legittimazione all'accesso del ricorrente limitatamente alla parte del documento, pertinente all'oggetto della richiesta, essendo stata motivata correttamente, a scopo accertativo, la relativa istanza.

La circostanza che il procedimento si sia già concluso negativamente nei confronti dell'accedente, non vale a giustificare il rigetto della stessa. Infatti, l'art.22, c.1 della legge 241/90 garantisce espressamente il diritto di accesso ai documenti amministrativi anche interni, sancendo in tale modo l'autonomia dell'interesse sottostante alla relativa istanza rispetto alla esistenza o alla pendenza di uno specifico procedimento al quale l'istante sia interessato.

Si precisa che, solo qualora la delibera - oggetto della richiesta - contenga argomenti ultronei, del tutto inconferenti ed estranei al tema dell'attribuzione dell'incarico, tali dati potranno essere cancellati, in occasione della visura e del rilascio del documento all'interessato.

Dr.ssa .....
Via .....
53100 SIENA
e-mail: .....@studio.....com

OGGETTO: Parere in merito alla ostensibilità dei documenti acquisiti in esito all'accesso.

La dott.ssa ..... – dottore commercialista e revisore contabile – chiede di conoscere se a seguito di accesso agli atti e al rilascio di copia della documentazione, il richiedente l'accesso possa condividerne il contenuto con i soggetti componenti la propria lista elettorale ed i componenti la lista collegata. Al riguardo precisa che la documentazione è afferente alle liste presentate ai sensi degli artt. 64 e ss. del d.lgs. 139/2005 in materia di elezioni presso l'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

In relazione al quesito formulato, la Commissione rappresenta che, ai sensi della normativa vigente in materia di accesso ai documenti amministrativi, non sussistono limitazioni di sorta in merito alla ostensibilità degli atti acquisiti in esito all'accoglimento delle relative richieste d'accesso, ad eccezione degli accessi dei Consiglieri comunali e provinciali che, ai sensi dell'articolo 43 del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge, con riferimento alle notizie ed informazioni ottenute, rispettivamente dagli uffici del Comune e della Provincia, per l'espletamento del proprio mandato.

Dr.ssa .....
.....@provincia.rovigo.it

OGGETTO: Notifica ai controinteressati.

La dott.ssa ....., responsabile dei Servizi Pubblici della Provincia di Rovigo, pone una serie di quesiti riguardanti il comportamento della P.A. quando, a fronte di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, deve darne comunicazione ai controinteressati.

Al riguardo la Commissione osserva che il termine "notifica" rinvenibile nella rubrica dell'art. 3 del d.P.R. n.184/2006 deve essere inteso in senso atecnico, come si desume agevolmente dal testo della norma stessa che, in modo del tutto chiaro, dispone che la comunicazione ai controinteressati deve essere fatta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Quanto poi all'ipotesi che l'avviso di ricevimento pervenga all'Amministrazione decorsi i 30 giorni dalla domanda di accesso, è evidente che non si forma il silenzio rigetto impugnabile perché questo presuppone la totale inerzia dell'Amministrazione.

Infine, nell'ipotesi in cui la raccomandata ritorni al mittente per qualunque ragione (compiuta giacenza, destinatario trasferito o irreperibile, etc.), la richiesta di accesso può essere senza dubbio definita, avendo la P.A. posto in essere tutti gli incombenti previsti dalla vigente normativa.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Equitalia Nord s.p.a.

Fatto

La signora ..... nel corso di un procedimento per separazione giudiziale pendente dinanzi al Tribunale di Brindisi tra la stessa ed il signor ....., apprendeva la circostanza che Equitalia Nord s.p.a. aveva iscritto ipoteca su tutti gli immobili del marito, tra cui figurava un immobile di cui l'odierna ricorrente era comproprietaria nella misura del 50%, nonché l'immobile adibito a casa familiare ed assegnato alla signora .....

In data 1.10.2012, la signora ..... chiedeva ad Equitalia Nord s.p.a. di poter accedere alla cartella esattoriale emessa nei confronti del signor ....., alla relata di notifica, nonché agli atti di accertamento posti a fondamento della cartella in questione, al fine di essere messa in condizione di adottare le opportune iniziative giudiziarie a tutela del diritto di credito vantato nei confronti del di lei coniuge, nonché del diritto di comproprietà su uno degli immobili sui quali era stata iscritta ipoteca.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, la signora ....., in data 8.11.2012, adiva la Commissione affinché invitasse l'Amministrazione a consentire l'accesso ai documenti richiesti.

In data 27.11.2012, l'Amministrazione inviava alla Commissione di rinviare la trattazione della decisione per poter reperire la documentazione inerente la posizione della ricorrente.

Diritto

La Commissione ritiene di non poter accogliere l'istanza di rinvio della trattazione del ricorso avanzata dall'Amministrazione, lo *spatium temporis* messo a disposizione di essa per formulare eventuali controdeduzioni al presente ricorso essendo congruo.

Il ricorso deve essere accolto, essendo palese l'esistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale della ricorrente, ex art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, ad accedere ai documenti richiesti, che concernono anche la posizione giuridica della signora ..... (quale comproprietaria di uno degli immobili sottoposti ad ipoteca e quale assegnataria di un altro di detti immobili).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Liceo Statale ..... di Vibo Valentia

Fatto

La ricorrente, docente a tempo indeterminato, titolare in servizio presso il Liceo resistente, essendo stata collocata all'ultimo posto nella graduatoria d'Istituto per l'individuazione dei docenti soprannumerari è stata trasferita presso un altro Istituto per gli a.s. 2009/2010 e 2010/2011 distante dal luogo di residenza circa 30 km. Dopo essere rientrata presso il Liceo resistente è risultata nuovamente ultima nella graduatoria provvisoria interna per l'individuazione dei soprannumerari per l'a.s. 2012/2013. Anche a seguito della presentazione di un reclamo da parte della ricorrente, la ricorrente è stata collocata al penultimo posto anziché all'ultimo della graduatoria definitiva.

Successivamente la ricorrente, al fine di verificare se nell'a.s. 2009/2010 fosse realmente la perdente posto e, dunque, la destinataria del provvedimento di trasferimento, ha chiesto di potere accedere ai documenti relativi a tutti i docenti che la precedevano nella graduatoria interna per l'individuazione dei perdenti posto, ivi comprese le schede per l'individuazione del personale scolastico perdente posto, contenenti le dichiarazioni dei titoli generali e di servizio posseduti, nonché le esigenze di famiglia. Prosegue, infine la professoressa ricorrente affermando che, nel caso dovesse riscontare la sussistenza di errori determinati da dolo, procederà a denunciare coloro che hanno, eventualmente, prodotto atti falsi o dichiarazioni mendaci.

L'amministrazione resistente, con provvedimento dell'11 ottobre, ha negato il chiesto accesso motivando che il procedimento non è tempestivo atteso che i chiesti documenti si riferiscono ad un procedimento concluso, che l'istanza ha ad oggetto un numero elevato di documenti contenenti dati sensibili, quali ad esempio dati inerenti la vita familiare e professionale, nonché dati inerenti lo stato di salute. Pertanto, prosegue l'Istituto resistente, il diritto alla riservatezza dei contro interessati deve prevalere sul diritto di accesso della ricorrente.

Avverso il provvedimento di diniego la prof.ssa ..... ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Copiosa giurisprudenza afferma la pressoché totale accessibilità dei documenti formati e prodotti dai candidati e dalla commissione esaminatrice nel corso di una procedura selettiva. Così il TAR Lazio n. 6450/08: "Le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico".

Pertanto, analogamente a quanto stabilito dalla giurisprudenza in tema di concorsi pubblici, la Commissione ritiene che non sussista alcuna esigenza di riservatezza dei partecipanti alla procedura volta all'individuazione dei soprannumerari.

Tuttavia, questa Commissione ritiene che l'interesse della ricorrente sussista relativamente ai documenti degli ultimi docenti collocatisi nella graduatoria, qualora il numero sia tale che il rilascio dei documenti comporti un aggravio per l'attività dell'amministrazione resistente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie con i limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Territoriale del Lavoro di Verona

Fatto

La ricorrente ha chiesto di potere accedere alla propria dichiarazione resa, il 15 ottobre 2007, agli ispettori del lavoro in occasione della visita ispettiva svolta nei confronti della società Ok Group s.r.l., all'epoca datrice di lavoro della ricorrente. Ciò al fine di verificare la correttezza della dichiarazione e valutare l'opportunità di tutelare nelle sedi opportune i propri diritti.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 1 ottobre, ha negato il chiesto accesso ritenendo la ricorrente priva di un interesse attuale e concreto atteso che la ricorrente non lamenta alcuna concreta lesione.

Avverso il provvedimento di rigetto la ..... ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

....., liquidatrice della società Ok Group s.r.l. ha consentito l'accesso alle dichiarazioni della ricorrente. L'amministrazione resistente nella memoria del 19 novembre ha rappresentato che la società datrice di lavoro aveva presentato in precedenza un'istanza di accesso volta ad ottenere, tra gli altri documenti, le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori e che tale istanza era stata respinta in quanto non adeguatamente motivata. Pertanto, la Direzione Territoriale del lavoro resistente paventa la possibilità che gli interessi che si intendono tutelare mediante l'istanza in esame siano quelli della società datrice di lavoro e non quelli della ricorrente.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto. Nessun dubbio sulla legittimazione della ricorrente atteso che la documentazione oggetto della richiesta di accesso la riguarda direttamente, trattandosi di documentazione inerente le dichiarazioni dalla medesima rilasciate nel corso dell'accertamento ispettivo. Prive di pregio, pertanto, appaiono le motivazioni addotte da parte resistente laddove escludono l'esistenza di una situazione legittimante l'accesso in capo all'istante. A tale riguardo vale la pena rammentare come tale legittimazione nel caso di specie è da considerarsi *in re ipsa* nella partecipazione dell'odierna ricorrente al procedimento ispettivo in qualità di dichiarante. Tale profilo, al di là della possibile configurazione dell'accesso esercitato e negato da parte resistente alla stregua dell'accesso endoprocedimentale di cui all'articolo 10 della legge n. 241 del 1990, conferisce all'istante quella legittimazione negata dall'amministrazione. La legittimazione, invero, deve essere valutata in astratto, quale titolarità di situazione giuridica soggettiva differenziata rispetto a quella del *quisque de populo* preordinata al controllo sulla regolarità e legittimità dell'azione amministrativa. D'altronde in tal senso la giurisprudenza del giudice amministrativo è chiara ed univoca. Tra le altre, Cons. stato, Sez. IV, 3 agosto 2010, n. 5173, ove si afferma "La legittimazione all'accesso ai documenti amministrativi deve essere riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell'accesso abbiano spiegato, o siano idonei a spiegare, effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante alla impugnativa dell'atto". Ora, nel caso di specie, è chiaro che la verifica di quanto dichiarato agli ispettori per come risultante dai relativi verbali, integri gli estremi di quella posizione qualificata all'accesso illegittimamente non ravvisata da parte resistente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Territoriale del Lavoro di Verona

Fatto

Il ricorrente ha chiesto di potere accedere alla propria dichiarazione resa, il 15 ottobre 2007, agli ispettori del lavoro in occasione della visita ispettiva svolta nei confronti della società Ok Group s.r.l., all'epoca datrice di lavoro della ricorrente. Ciò al fine di verificare la correttezza della dichiarazione e valutare l'opportunità di tutelare nelle sedi opportune i propri diritti.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 1 ottobre, ha negato il chiesto accesso ritenendo la ricorrente priva di un interesse attuale e concreto atteso che il ricorrente non lamenta alcuna concreta lesione, né un pregiudizio o pericolo effettivo.

Avverso il provvedimento di rigetto ..... ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

....., liquidatrice della società datrice di lavoro Ok Group s.r.l. ha consentito l'accesso alle dichiarazioni della ricorrente. L'amministrazione resistente nella memoria del 19 novembre ha rappresentato che la società datrice di lavoro aveva presentato in precedenza un'istanza di accesso volta ad ottenere, tra gli altri documenti, le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori e che tale istanza era stata respinta in quanto non adeguatamente motivata. Pertanto, la Direzione Territoriale del lavoro resistente paventa la possibilità che gli interessi che si intendono tutelare mediante l'istanza in esame siano quelli della società datrice di lavoro e non quelli del ricorrente.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto. Nessun dubbio sulla legittimazione del ricorrente atteso che la documentazione oggetto della richiesta di accesso lo riguarda direttamente, trattandosi di documentazione inerente le dichiarazioni dal medesimo rilasciate nel corso dell'accertamento ispettivo. Prive di pregio, pertanto, appaiono le motivazioni addotte da parte resistente laddove escludono l'esistenza di una situazione legittimante l'accesso in capo all'istante. A tale riguardo vale la pena rammentare come tale legittimazione nel caso di specie è da considerarsi *in re ipsa* nella partecipazione dell'odierna ricorrente al procedimento ispettivo in qualità di dichiarante. Tale profilo, al di là della possibile configurazione dell'accesso esercitato e negato da parte resistente alla stregua dell'accesso endoprocedimentale di cui all'articolo 10 della legge n. 241 del 1990, conferisce all'istante quella legittimazione negata dall'amministrazione. La legittimazione, invero, deve essere valutata in astratto, quale titolarità di situazione giuridica soggettiva differenziata rispetto a quella del *quisque de populo* preordinata al controllo sulla regolarità e legittimità dell'azione amministrativa. D'altronde in tal senso la giurisprudenza del giudice amministrativo è chiara ed univoca. Tra le altre, Cons. Stato, Sez. IV, 3 agosto 2010, n. 5173, ove si afferma "La legittimazione all'accesso ai documenti amministrativi deve essere riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell'accesso abbiano spiegato, o siano idonei a spiegare, effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante alla impugnativa dell'atto". Ora, nel caso di specie, è chiaro che la verifica di quanto dichiarato agli ispettori per come risultante dai relativi verbali, integri gli estremi di quella posizione qualificata all'accesso illegittimamente non ravvisata da parte resistente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sindacato Autonomo Vigilanza Privata
contro
Amministrazione resistente: Prefettura di Belluno

Fatto

Il Sindacato Autonomo Vigilanza Privata, in persona del segretario nazionale ....., con istanza di accesso formulata in data 4 settembre u.s. ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere ai documenti attestanti "*il numero degli istituti di vigilanza compresi quelli con estensioni, quante guardie giurate operino alle loro dipendenze, nel totale e ripartite per ciascun istituto*".

L'O.S. ha motivato la richiesta di accesso in base all'esigenza di tutelare i propri iscritti e di poter meglio svolgere l'attività sindacale propria dell'organizzazione ricorrente.

Parte resistente, con provvedimento del 23 ottobre 2012 ha negato l'accesso, osservando la carenza in capo all'organizzazione sindacale di interesse qualificato e differenziato all'accesso.

Contro tale provvedimento l'O.S. ha presentato ricorso alla scrivente in data 4 novembre chiedendone l'accoglimento.

Diritto

La Commissione sul ricorso presentato dal SAVIP osserva quanto segue.

Il sindacato ricorrente, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, è titolare di situazione legittimante l'accesso, essendo la documentazione domandata funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali proprie del sindacato medesimo.

Pertanto, non ravvisandosi profili ostativi ulteriori, il ricorso merita di essere accolto purché le informazioni richieste siano effettivamente contenute in un documento in possesso della prefettura resistente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Associazione diabetici Terra d'Otranto
contro
Amministrazione resistente: Scuola primaria "....." – ..... (LE)

Fatto

....., alunna minorenne della Scuola in epigrafe e socia dell'organizzazione ricorrente, è affetta da diabete di tipo 1 insulino-dipendente: tale patologia comporta la necessità che le sia assicurata, quando necessario, la somministrazione del farmaco Glucagone.

L'avv. ....., presidente pro-tempore dell'Associazione, ha presentato il 18 settembre 2012 all'Istituto, unitamente ai genitori della minore, richiesta di accesso ad una serie di documenti, in ricorso meglio indicati, riguardanti le procedure preventive poste in atto per assicurare assistenza alla bambina in caso di crisi ipoglicemica, e più in generale tutta la documentazione riguardante la valutazione dei rischi e la gestione delle emergenze e della sicurezza della Scuola.

Parte resistente non ha dato risposta nei successivi trenta giorni: dolendosi di tale silenzioso diniego la ricorrente si è rivolta, il 6 novembre 2012, a questa Commissione, chiedendone l'intervento.

L'amministrazione, con memoria del 21 novembre 2012, ha ripercorso la vicenda, negando di aver voluto con il silenzio significare una posizione di diniego alle richieste in oggetto.

Diritto

La Commissione rileva come l'amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso, nel decidere se rilasciare o meno i documenti domandati, debba verificare la sussistenza di un interesse sufficientemente differenziato rispetto a quello del quisque de populo, oltre al fatto che non sussistano altri interessi, meritevoli di tutela, che si frappongano all'esercizio di tale diritto. Nell'odierna fattispecie, in particolare, il presupposto dell'ostensione è costituito dalla sussistenza di una situazione che l'ordinamento protegge e dal fatto che esiste un interesse che legittima il soggetto istante ad agire per la tutela di quella situazione, quale, nel caso specifico, l'interesse della ricorrente ad accedere ai documenti chiesti al fine di conoscere le modalità attraverso cui l'amministrazione sta curando, nello specifico, i propri compiti di tutela della salute e sicurezza scolastica.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig. .....
contro
Amministrazione resistente: Ufficio della motorizzazione civile di Brindisi

Fatto

L'istante ha chiesto all'ufficio in epigrafe di inviargli a mezzo posta copia di alcuni atti, in ricorso meglio indicati. L'amministrazione ha consentito il rilascio, invitando tuttavia l'istante a recarsi presso i propri uffici per la consegna. Dolendosi di tale difforme modalità il ricorrente si è rivolto a questa Commissione, chiedendone l'intervento.

Diritto

Tra le modalità di esercizio del diritto di accesso, disciplinato dall'art. 25 della legge 241 del 1990, rientra non solo l'esame e l'estrazione di copia dei documenti, ma anche la possibilità di usufruire di eventuali attività strumentali dell'amministrazione tese ad agevolare l'esercizio del diritto di accesso, quali la trasmissione dei documenti al domicilio dell'interessato che ne faccia richiesta. Nel caso di specie, poiché dalla risposta dell'amministrazione risulta già esperita la ricerca e l'estrazione di copia degli atti d'interesse, non appare di alcuna utilità obbligare l'istante a recarsi personalmente negli uffici dell'amministrazione: l'Ufficio potrà ben quindi procedere ad indirizzare il carteggio al domicilio dell'interessato, che ha espresso preferenza per tale modalità di consegna.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per gli effetti invita l'amministrazione a rivedere in tal senso le proprie determinazioni entro trenta giorni.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: dott. .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero della difesa – Comando militare esercito Veneto

Fatto

Il ricorrente, avendo richiesto assegnazione di alloggio quale dipendente, il 10 ottobre 2012 ha chiesto all'Ufficio epigrafato copia in formato elettronico .doc o .pdf dell'elenco degli incarichi che danno titolarità all'assegnazione di alloggio categoria ASI (ediz. maggio 2008), nonché copia delle eventuali comunicazioni intercorse fra il Comando e l'Ufficio disciplinare della Direzione per il personale civile del Ministero della difesa in merito alla sopra scritta istanza.

Dolendosi del silenzio serbato dall'Amministrazione il ..... si è rivolto il 19 novembre 2012 a questa Commissione, chiedendone l'intervento.

Diritto

La Commissione in merito al presente gravame ritiene di esprimersi come segue.

Poiché non appare dubbio che i documenti chiesti incidono nella sfera giuridica dell'istante, in quanto tali o in quanto temporalmente e logicamente presupposti, la spettanza a parte ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

Tuttavia, poiché, ai sensi dell'art. 2, c. 2, d.P.R. n. 184/06, la Pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso per soddisfare le pretese ostensive dell'istante, gli atti chiesti dovranno essere forniti in estensione .doc o .pdf solamente nel caso in cui effettivamente gli uffici già li detengano in tale forma.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, nei modi di cui in motivazione, e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso entro trenta giorni.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: I.N.P.S. di Grosseto

Fatto

La Sig.ra ....., rappresentata dall'Avv. ....., ha presentato presso l'I.N.P.S. di Grosseto, in data 24 settembre 2012, una richiesta di accesso finalizzata alla conoscenza dell'ammontare del T.F.R. riconosciuto dal Consorzio Provinciale Agrario di Grosseto all'ex coniuge, Sig. ....., al fine di esercitare in via giudiziale il diritto alla percezione della percentuale del suddetto T.F.R..

In data 24 ottobre 2012, l'Amministrazione resistente ha negato l'ostensione del documento per motivi di riservatezza.

In data 14 novembre 2012, il ricorrente ha presentato ricorso alla Scrivente avverso il diniego dell'Amministrazione resistente.

L'I.N.P.S. di Grosseto non ha fatto pervenire alcuna memoria in merito.

Diritto

Deve essere accolta l'istanza di accesso al conto certificativo contenente il riepilogo dei contributi che risultano registrati negli archivi dell'I.N.P.S. dell'ex coniuge, nonché ad ogni altro documento detenuto dall'Amministrazione attestante l'erogazione di eventuali indennità, sussidi o altre provvidenze economiche, in quanto i documenti richiesti sono necessari per proporre un'azione legale. È infatti illegittimo il diniego dell'Amministrazione fondato esclusivamente sulla tutela della riservatezza del controinteressato: la giurisprudenza (C.d.S. Sez. VI, 26 aprile 2005 n.1896) ha avuto modo di chiarire che "nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso, quest'ultimo prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (c.d. dati sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convenzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l'art.16, c.2, d.lgs. 11 maggio 1999 n. 135 (ora art.60, d.lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi". Ebbene, la documentazione richiesta dal ricorrente non coinvolge la conoscenza di dati sensibili, ma solo dati patrimoniali, accessibili da parte del ricorrente, il cui diritto di difesa dei propri diritti è, in ogni caso, da considerare di pari rango rispetto al diritto alla riservatezza della persona cui si riferiscono i dati richiesti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.